



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio Studi

Decreto n.17374/C12a
Area B

Ancona, 3 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005;

VISTO l'Accordo nazionale, di seguito denominato Accordo, stipulato in data 10 maggio 2006 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola firmatarie del CCNL 7 dicembre 2005, concernente l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art.7 del medesimo contratto;

VISTO l'accordo regionale tra il MIUR e le OO.SS. sottoscritto il 25/07/2008, in esecuzione dell'accordo del 10/05/2006;

VISTE le graduatorie definitive formulate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, concernenti il personale con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai profili professionali dell'area B della Tabella C allegata al CCNL 24 luglio 2003, dalle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

VISTI gli elenchi del personale che, per il profilo professionale rispettivamente di assistente amministrativo, assistente tecnico e guardarobiere e per le province citate, ha frequentato con esito positivo il corso di formazione e che, nel limite delle surroghe da effettuare, ha maturato il diritto di attribuzione della Prima Posizione Economica.

VISTE le comunicazioni provenienti dagli ambiti territoriali delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, che individuano le surroghe da effettuare con decorrenza 1 settembre 2010, in numero corrispondente al personale beneficiario della prima posizione economica cessato dal servizio o passato ad altro profilo;

CONSIDERATO che, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all'art.6 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, mantengono, in prima applicazione, il diritto all'attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione che la corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità;

TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili ai profili professionali di assistente amministrativo e tecnico della provincia, per effetto di quanto indicato nell'allegato 1 all'Accordo Nazionale tra il MIUR e le OOSS sottoscritto il 25 luglio 2008;

DECRETA

Art.1

Al personale appartenente ai profili di assistente amministrativo e tecnico indicato nell'allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, è attribuita, in applicazione dell'articolo 2 comma 2 dell'Accordo Nazionale tra il MIUR e le OOSS sottoscritto il 25 luglio 2008, la posizione economica di Euro 1.200,00 a.l. a decorrere dal 1 settembre 2010, da corrispondere in tredici mensilità.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio Studi

La decorrenza di detta attribuzione è riportata all'inizio dei singoli elenchi.

Art. 2

La spesa grava sul capitolo n.3764 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione relativo all'esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze competente è autorizzata a variare le relative partite di spesa fissa.

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il presente decreto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del Decreto lgs. 30 marzo 2001, n.165, previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art. 65 e seguenti del predetto Decreto lgs n. 165/2001.

Art. 4

Il presente decreto è soggetto ai riscontri di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Calascibetta

All' Ufficio IV
SEDE

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
ANCONA

Ai Dirigenti degli Uffici IV - V – VI – VII degli Ambiti
Territoriali delle Marche
LORO SEDI

Ai Dirigente dell'Ufficio IV dell'Ambito Territoriale di Terni
LORO SEDE

Ai Dirigenti delle Scuole statali di ogni ordine e grado della
regione
LORO SEDI

e p.c.

alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali del
comparto Scuola

A.F./A.D.E./Ufficio Studi